



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO AL DECRETO N.873 DEC A 14
DEL 13.03.2023

**Attività di controllo ed eradicazione delle infestazioni acridiche in forma gregaria in Sardegna.
Disposizioni integrative.**

Finalità e dotazione finanziaria dell'intervento

L'intervento in oggetto riguarda le misure di controllo ed eradicazione delle infestazioni acridiche in forma gregaria dovute all'organismo nocivo *Dociostaurus maroccanus*, ed in particolare si riferisce ai trattamenti fitosanitari contro le neanidi cui di all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Ordinanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf, oggi Masaf) n. 1 del 3 agosto 2022, attuate nella Regione Sardegna nell'area delimitata individuata con determinazione del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari, a cui in Sardegna sono assegnate le competenze proprie dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 19/2021.

La dotazione finanziaria stimata destinata all'attuazione dell'intervento per le annualità 2023 e 2024 ammonta complessivamente a € 4.997.188,71.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022).
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19: Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022, protocollo MIPAAF n. 2022- 0344329 finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Dociostaurus maroccanus* atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana e l'allegato "Piano d'azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna".
- Legge regionale n. 22 del 12 dicembre 2022, "Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- Deliberazione Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023, "Attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna. Direttive per l'Agenzia Laore per l'utilizzo dei fondi 2022".
- Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 103, protocollo n. 2225 del 7.2.2022 "Ordinanza Servizio Fitosanitario Centrale 3 agosto 2022 n. 1, art. 5, prot. MIPAAF n. 2022-0344329: adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Docioctaurus maroccanus* atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana. Istituzione dell'area delimitata da parte del Servizio Fitosanitario" Regionale.

Beneficiari

I beneficiari finali dell'intervento in oggetto sono le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472

Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, commi 4 e 5, dagli interventi di cui al presente provvedimento sono escluse:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, salvo che la situazione di difficoltà sia stata determinata a causa delle perdite e dei danni causati dall'infestazione acridica.

Trasparenza degli aiuti

In conformità all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/2472 l'esenzione si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti").

Sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Modalità di attuazione e tipo di sostegno

Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari ma sono versati ai prestatori delle misure di controllo ed eradicazione. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nell'area delimitata di cui alla determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 103, protocollo n. 2225 del 7.2.2022, in applicazione dell'art. 5 dell'Ordinanza Mipaaf n. 1/2022.

Il soggetto responsabile dell'attuazione della misura di aiuto è l'Agenzia Regionale Laore Sardegna che, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023, "Attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna. Direttive per l'Agenzia Laore per l'utilizzo dei fondi 2022 e attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna" provvede all'esecuzione degli interventi fitosanitari nelle aree delimitate di cui all'art. 5, dell'Ordinanza Mipaaf n. 1/2022 definite con Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 103, protocollo n. 2225 del 7.2.2022.

Gli aiuti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 2022/2472, non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Il regime di aiuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/2472, è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l'infestazione da parte di organismi nocivi è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Intensità e massimali dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili. L'IVA è ammissibile agli aiuti, in quanto non recuperabile dai soggetti responsabili dell'attuazione, secondo la legislazione nazionale.

Gli aiuti sono concessi in conformità all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2022/2472.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Durata

Il presente regime di aiuti è valido fino al 31.12.2029.

Azioni e costi ammissibili

Gli aiuti finanziano i trattamenti fitosanitari che saranno eseguiti a cura dell'Agenzia regionale Laore Sardegna sulla base di un accordo di collaborazione tra enti finalizzato alla disciplina dei rapporti tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e R.A. e l'Agenzia Laore per la programmazione della lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 6. Laore Sardegna, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023, provvederà all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari contro le forme neanidali sguscianti in primavera con gli agrofarmaci già autorizzati e quelli che saranno autorizzati in deroga dal Ministero della Salute per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, del Reg (UE) n. 1107/2009.

Il servizio di disinfestazione per la lotta antiacridica potrà essere affidato a terzi dall'Agenzia Laore attraverso gara d'appalto nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c del D.lgs. 50/2016.

Il servizio di disinfestazione sarà eseguito nelle zone dove si presentano i focolai mediante l'impiego di prodotti fitosanitari specifici distribuiti sulle diverse forme dell'insetto, dall'inizio della presenza dei focolai appena formati (neanidi).

L'Agenzia Laore provvederà al monitoraggio dell'infestazione delle locuste per determinare il numero di interventi e il numero di macchine irroratrici da impiegare a seconda del grado di infestazione acridica.

I costi ammissibili del presente intervento sono l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di prodotti fitosanitari.

Cumulo

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali, in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto ammissibile secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, pari al 100%.

Dagli aiuti sono detratti eventuali premi assicurativi percepiti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Pubblicazione e informazione

Gli aiuti concessi in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 3, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Le informazioni sintetiche sulla presente misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.